



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 103 DEL 21/07/2021

OGGETTO: Procedimento giudiziale NRG 1478/2020 introdotto innanzi al TAR-Lecce Sez. III con ricorso dalla Società Fenix Consorzio Stabile S.C.R.L. c/Comune di Galatone nonché c/IPC S.r.l. e concluso con sentenza n. 483/2021 – notifica, effettuata dalla IPC S.r.l., atto di appello presso il C.d.S.. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 13:45 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Vice Sindaco	Sì	
BOVE Roberto	Assessore		Sì
GATTO Biagio	Assessore	Sì	
PINCA Maurizio	Assessore	Sì	
Zuccalà Anna Rita	Assessore	Sì	
Totale		5	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Milena MAGGIO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 121 del 21/07/2021		
SETTORE PROPONENTE Ufficio Legale	SERVIZIO	Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano
OGGETTO	Procedimento giudiziale NRG 1478/2020 introdotto innanzi al TAR-Lecce Sez. III con ricorso dalla Società Fenix Consorzio Stabile S.C.R.L. c/Comune di Galatone nonché c/IPC S.r.l. e concluso con sentenza n. 483/2021 – notifica, effettuata dalla IPC S.r.l., atto di appello presso il C.d.S.. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano <hr/>		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> ♦ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 21/07/2021 <p style="text-align: right;">IL DIRIGENTE DEL SETTORE Avv. Christian Valentino CASARANO (FIRMA DIGITALE)</p>	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> Data 21/07/2021 <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco</p>	

SEDUTA DEL 21/07/2021 ORE 13:45 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Milena MAGGIO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Procedimento giudiziale NRG 1478/2020 introdotto innanzi al TAR-Lecce Sez. III con ricorso dalla Società Fenix Consorzio Stabile S.C.R.L. c/Comune di Galatone nonché c/IPC S.r.l. e concluso con sentenza n. 483/2021 – notifica, effettuata dalla IPC S.r.l., atto di appello presso il C.d.S.. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.
---------	---

Vista la deliberazione n. 7 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione n. 11 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”*.

Visto l'art. 3 del RDL n. 1578 del 27/11/1933 avente ad oggetto *“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”*.

Vista la Legge n. 247/2012 relativa alla *“Nuova disciplina dell'ordinamento forense”*.

Visto l'art. 23 della Legge n. 247/2012 che regola espressamente gli Avvocati degli Enti pubblici.

Visto il vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con delibera di G.M n° 93/2018.

Visto lo statuto comunale.

Premesso che:

- con ricorso al TAR di Lecce, notificato al Comune di Galatone in data 04/12/2020 ed acquisito al prot. dell'Ente con n. 28215/2020, la Società Consortile Fenix, a mezzo del proprio difensore Avv. Pietro Quinto, chiedeva al Giudice Amministrativo adito l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della determinazione R.G. n. 1014 del 04/11/2020 avente ad oggetto *“AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI, RELATIVI ALL'ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI, ED IN PARTICOLARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA*

RETE IDRICA DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONE A E B DEL VIGENTE P.R.G., CON LA REALIZZAZIONE DEL RECAPITO FINALE E LA ELIMINAZIONE DI N° 3 POZZI ESISTENTI NON CONFORMI ALLE VIGENTI NORMATIVE' FINANZIATI CON IL P.O.R. PUGLIA 2014-2020”;

- ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento dell’Avvocatura Comunale il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, sostenendo la piena legittimità del provvedimento adottato e del complesso del procedimento seguito, richiedeva all’Avvocatura Comunale la costituzione in giudizio al fine di tutelare gli interessi dell’Ente;
- con deliberazione della G.M. n. 220/2020, ex artt. 6, comma 5, 3, comma 2, del predetto Regolamento, veniva autorizzato il Sindaco alla costituzione in giudizio e contestualmente conferito il mandato difensivo al Responsabile dell’Avvocatura Comunale;
- i Giudici del Tribunale Amministrativo, con sentenza n. 483/2021, rilevando la non facile ricostruzione e comprensione dell’iter logico seguito in concreto dalla Commissione di gara nella valutazione delle offerte, ed in particolare di quelle tecniche, disponevano l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva eseguita dal Comune di Galatone in favore della I.P.C. S.r.l. (controinteressata e costituita nel giudizio di che trattasi), demandando all’Ente, in sede conformativa, la riedizione del potere amministrativo di corretta valutazione delle offerte della Società Consortile ricorrente e della Società I.P.C. S.r.l. controinteressata.

Dato atto che:

- con ricorso in appello, notificato a questo Ente presso l’Avvocatura Comunale ed acquisito al prot. con n. 16546 del 01/07/2021, la controinteressata I.P.C. S.r.l. ha chiesto al C.d.S. adito l’annullamento e/o la totale riforma, previa adozione di idonea misura cautelare, della predetta sentenza n. 483/2021 resa dal TAR di Lecce – Sez. III in data 02/04/2021;
- con nota prot. n. 16597 del 01/07/2021, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del regolamento sull’organizzazione dell’Avvocatura, il Responsabile della stessa ha trasmesso l’anzidetto atto di appello al Responsabile del Settore Servizi Tecnici, evidenziando, al contempo, l’impossibilità di poter garantire la continuità della difesa in quanto non abilitato alla difesa innanzi alle magistrature superiori per non raggiunta anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati.

Richiamato l’art. 6, comma 2, del predetto regolamento con cui si dispone che *“Dopo aver provveduto all’istruttoria amministrativa il Responsabile del Settore interessato trasmette all’Avvocatura richiesta di costituzione in giudizio”*.

Vista la nota prot. n. 17197/2021 con la quale il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, condividendo il contenuto del ricorso in appello della controinteressata, ha evidenziato la necessità di costituirsi anche in tale grado di giudizio.

Dato atto che:

- in organico presso l'Avvocatura Comunale risulta assegnato l'unico funzionario Avvocato sprovvisto dell'abilitazione per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- per il giudizio di che trattasi occorre procedere al conferimento dell'incarico legale a professionista esterno;
- il valore della suddetta controversia è pari ad €. 957.828,36 e in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 il compenso sarebbe determinato in €. 13.000,00 circa oltre iva e cap;
- risulta essere stata acquisita la disponibilità da parte di professionista esterno ad assumere l'incarico di difesa con un compenso pari ad €. 3.000,00, oltre iva e cap, ben al di sotto dei parametri minimi tariffari stabiliti per legge, comportando indubbi vantaggi per l'Ente, rendendo di fatto conveniente, anche sotto un profilo meramente economico, avvalersi nella circostanza di professionista esterno qualificato

Richiamato l'art. 4 comma 1 del regolamento dell'Avvocatura Comunale ai sensi del quale: "*L'incarico difensivo del Comune può essere conferito con valutazione discrezionale del Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, anche ad Avvocati esterni, in ragione della particolare complessità della controversia, della specificità della materia, del carico di lavoro dell'Avvocatura e comunque in ogni altra situazione di volta in volta valutata, che renda difficoltosa o inopportuna la gestione della pratica da parte dell'Avvocatura ...omissis...*".

Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto, conferendo mandato in tal senso a professionista esterno, per la formale costituzione e rappresentanza in giudizio.

Ritenuto, altresì, di affidare la dotazione finanziaria di €. 3.000,00 oltre iva cap e spese generali (tot. €. 4.377,36) al Responsabile dell'Avvocatura Comunale per l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente per l'affidamento dell'incarico - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale (*incarichi esterni*) - al professionista esterno in possesso dell'abilitazione presso le giurisdizioni superiori.

Dato atto che la presente previsione di spesa andrà a valere sul capitolo 40/1, del bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità;

Acquisiti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL.

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto:

- 1) di autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto, conferendo ampio mandato in tal senso a professionista esterno in possesso dell'abilitazione per il patrocinio presso le magistrature superiori;
- 2) di demandare al Responsabile dell'Avvocatura Comunale la predisposizione dell'atto determinativo per l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente per l'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente al predetto legale esterno;
- 3) **dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.**